

## Il codice civile cinese: un punto dentro una linea\*

Marina Timoteo

SOMMARIO: 1. La codificazione civile nella Cina moderna: una nuova era per il diritto cinese? -2. Il codice simbolo: una storia lunga un secolo. - 3. L'eredità del Novecento e l'itinerario dei concetti del diritto civile. - 4. Diritto come *entanglement*. - 5. Nuovi confini del diritto civile.- 6. La dimensione interpretativa nel codice. - 7. Note conclusive.

### 1. *La codificazione civile nella Cina moderna: una nuova era per il diritto cinese?*

L'approvazione, fra il 2017 e il 2020<sup>1</sup>, del codice civile cinese, è stata presentata dai principali protagonisti dell'impresa di codificazione come un passaggio storico epocale, che inaugura una nuova era, non solo per la Cina. Possiamo far parlare per tutti Wang Liming, uno dei padri indiscussi del nuovo codice, nel quale ha lasciato un'impronta significativa con il libro sui diritti della personalità<sup>2</sup>. L'eminente civilista, professore alla Renmin University, presenta il codice cinese come una pietra miliare per l'intero mondo di civil law: «*If the advent of the French civil code in the early 19th century and the German civil code in the early 20th century were significant achievements in the history of development of civil law, then the promulgation of the Chinese civil code in the 21st century will surely be meaningful and momentous chapter in the history of civil law*»<sup>3</sup>.

Il codice, legge simbolo per eccellenza, mitologia giuridica della modernità, resta sempre una fonte esemplare, capace di condensare i tratti di un momento storico, come lascia intendere, già nel 2014, la “Risoluzione su alcune questioni centrali per lo

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

<sup>1</sup> Il 15 Marzo 2017 viene approvato il libro primo, la Parte generale del diritto civile, (中华人民共和国民法总则 - *Zonghua renmin gongheguo minfa zongze*), mentre i restanti libri, che vanno a comporre il Codice civile della Repubblica popolare cinese (中华人民共和国民法典, *Zonghua renmin gongheguo minfadian*), vengono approvati il 28 maggio 2020 entrando in vigore il primo gennaio 2021.

<sup>2</sup> È il libro quarto del codice, intitolato, appunto, ai diritti della personalità, che Wang Liming ha voluto e inteso come tratto identificativo di una codificazione del XXI secolo.

<sup>3</sup> L. Wang, *The Modernization of Chinese Civil Law Over Four Decades*, in *Frontiers of Law in China*, 2019, vol. 14, n. 1, p. 72.

sviluppo di un governo del Paese basato sul *rule of law*<sup>4</sup>, che ufficialmente riporta al centro della scena delle riforme giuridiche cinesi il tema del codice civile. Questo momento, però, ha una proiezione che va ben oltre la spinta della forza politica che lo ha voluto e, al di là delle celebrazioni declamatorie che lo hanno accompagnato, va compreso nel senso della linea storica entro cui esso si colloca.

Seguendo la lezione di un Maestro alla quale nel titolo e nell'elaborazione di questo commento ho voluto ispirarmi<sup>5</sup>, è fondamentale guardare al nuovo codice non come a un punto a sé stante, ma immergendosi nella dimensione della linea che, attraverso l'intreccio di dinamiche evolutive di continuità e discontinuità, attraversa e compone un processo storico complesso, ultrasecolare, quello della modernizzazione del diritto civile cinese.

Il codice è infatti parte integrante e costitutiva di un lungo itinerario normativo partito oltre un secolo fa quando la Cina, occupata dalle potenze imperialiste occidentali, si mette alla scuola dei diritti stranieri per potersi emancipare dalla posizione di dipendenza in cui l'avevano collocata i Trattati ineguali imposti al Paese dalle grandi potenze. In questo contesto il codice civile rappresenta fin dal principio una delle chiavi di volta per l'accesso alla modernità. Esattamente 100 anni prima dell'entrata in vigore del codice civile della Repubblica Popolare Cinese (RPC), nel 1911, Shen Jiaben, Yu Liansan, Ying Rui, Alti Commissari del governo mancese per le riforme giuridiche, consegnano all'ultimo imperatore cinese il 大清民律草案 *Da Qing minlv cao'an*, "Progetto di leggi civili della grande dinastia Qing", pensato e elaborato con lo scopo di far compiere alla Cina un grande salto storico, ossia quello di «*dépouiller son ancien armature féodale et se constituer en état organisé à l'occidentales*»<sup>6</sup>. Il progetto, mai entrato in vigore per la caduta del governo Qing, che mette fine alla millenaria e leggendaria storia dell'Impero cinese, resta il primo atto di un dialogo con i modelli giuridici occidentali e, soprattutto, con la forma-codice che di questi modelli, in epoca moderna, rappresenta l'emblema. È a questo dialogo, che ha conosciuto momenti faticosi e difficili, ma che resta lo sfondo costante su cui le riforme del sistema giuridico cinese moderno si proiettano, che dobbiamo in primo luogo guardare per leggere più compiutamente il nuovo codice cinese.

Prima di parlare di nuovo e di futuro, bisogna quindi, necessariamente, volgere lo sguardo al passato.

---

<sup>4</sup> 中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定 (*Zhonggong zhongyang guanyu quanmian tuijin yifa zhibiguo ruogan zhongda wenti de jue ding* - Risoluzione su alcune questioni centrali per lo sviluppo di un governo del Paese basato sul rule of law) pubblicata al seguente indirizzo web [http://news.xinhuanet.com/ziliao/2014-10/30/c\\_127159908.htm](http://news.xinhuanet.com/ziliao/2014-10/30/c_127159908.htm), approvata il 14 ottobre 2014 nella quarta sessione plenaria del diciottesimo Comitato centrale del partito comunista cinese

<sup>5</sup> Nel senso storico descritto da P. Grossi, *Il punto e la linea (l'impatto degli studi storici nella formazione del giurista)* in G. Rebuffa - G. Visintini (a cura di), *L'insegnamento del diritto oggi*, Milano, 1996.

<sup>6</sup> Così P. Foo, *Introduction, Code Civil de la République de Chine, Livre I, II, III*, Shanghai - Paris 1930, XIV.

## 2. *Il codice simbolo: una storia lunga un secolo*

Il progetto del 1911, pur non essendo mai entrato in vigore, rimane fondamentale punto di riferimento e base di lavoro per la successiva opera di codificazione dispiegatasi nella lunga e complessa storia della modernizzazione cinese: ispirato al modello tedesco<sup>7</sup> e impostato su cinque libri<sup>8</sup>, il codice veicola nel diritto cinese, per la prima volta, linguaggio e tassonomie del mondo di *civil law*. La via seguita è quella già tracciata dal Giappone<sup>9</sup>, primo Paese dell'Asia Orientale a realizzare un processo compiuto di *legal transplants* con al centro la codificazione del diritto civile.

Da questo momento la scelta del codice rimane un punto fermo della storia giuridica della Cina moderna, un obiettivo lungamente inseguito la cui realizzazione passa attraverso le diverse fasi della lunga e drammatica vicenda che ha condotto alla costituzione di uno Stato cinese moderno e indipendente<sup>10</sup>. Dopo un primo approdo a una codificazione del diritto civile sotto il governo nazionalista<sup>11</sup> - sempre in scia all'esperienza giapponese<sup>12</sup> - il destino del codice segue le alterne vicende del diritto cinese fino alla fondazione della Repubblica popolare e alla prima adesione al modello sovietico, alla svolta antilegataria di epoca maoista, al nuovo corso di riforma e apertura di Deng Xiaoping. Nella Cina di Deng la questione della codificazione, riemersa dopo un lungo oblio nell'agenda politica e nei discorsi della dottrina, non giunge a concreto compimento, poiché, di fronte a un sistema giuridico tutto da (ri)costruire, si sceglie un approccio pragmatico, dedicandosi all'elaborazione di una serie di grandi leggi di carattere settoriale<sup>13</sup>. A monte di queste leggi viene però posto quello che è considerato l'atto precursore della futura codificazione del diritto civile,

---

<sup>7</sup> Anche se con innesti derivanti dal codice francese e svizzero delle obbligazioni.

<sup>8</sup> Principi generali, obbligazioni, beni, famiglia e successioni.

<sup>9</sup> La commissione che lavora alla codificazione è composta anche da giovani giuristi e funzionari cinesi che avevano studiato in Giappone, Europa, Stati Uniti e dal giapponese Matsuoka Yoshitada. Su questa prima fase di codificazione in Giappone e Cina si sono diverse testimonianze di osservatori che hanno preso parte alla prima fase della modernizzazione del diritto cinese. Si vedano, in prima battuta, P. Foo, *Introduction, Code Civil de la République de Chine, op. cit.*, J. Escarra, *Le droit chinois*, Peking, 1936.

<sup>10</sup> Una *historia tragica*, come l'ha definita J. Osterhammel, *Shanghai, 30 maggio 1925. La rivoluzione cinese*, Bologna, 1999, p. 30.

<sup>11</sup> Con l'approvazione nel 1929 dei primi tre libri del codice (Principi generali; Obbligazioni; Diritti reali), seguiti nel 1930 dagli ultimi due libri (Famiglia e Successioni). Il testo, in cinese, si trova in *六法全书 (Liu fa quanshu - Edizione completa dei sei codici)*, Shanghai, 1932. Si veda una traduzione in H. Chow, *The Civil Code of the Republic of China*, Shanghai, 1930-31.

<sup>12</sup> Considerata come «une adaptation extrême-orientale de ce qui représentait alors le stade le plus avancé de la science juridique de l'Europe» Così P. Foo, *Introduction, Code Civil de la 65<sup>e</sup> République de Chine, op. cit.*, XIV.

<sup>13</sup> Nello specifico: Legge sul matrimonio (1980, emendata nel 2001) alle Legge sulle successioni per causa di morte (1985), sulle adozioni (1991, emendata nel 1998), sui contratti (1999), sui diritti reali (2007) sulla responsabilità da illecito civile (2009). Per una panoramica su queste grandi normative civilistiche cfr. Y. Bu (eds.), *Chinese Civil Law*, Munich, 2013.

ossia i “Principi generali del diritto civile”<sup>14</sup> (Pgdc), una sorta di mini-codice destinato a fornire l’intelaiatura normativa e concettuale del nascente sistema civilistico cinese. Ispirati al libro primo del Bgb i Principi reintroducono, nel sistema cinese, la prospettiva delle relazioni civilistiche di tipo “orizzontale”, svincolate dalla dimensione gerarchica che dominava il settore del diritto dell’economia: l’art. 2 dei Pgdc dispone infatti che: «I Principi [...] regolano i rapporti interpersonali ed i rapporti di proprietà fra cittadini, fra persone giuridiche e fra persone giuridiche e cittadini in quanto soggetti uguali». Soprattutto, dal punto di vista sistematico, i Principi riaprono le porte a quell’apparato tecnico-giuridico entrato in Cina all’alba del processo di modernizzazione e che, fra ricezioni e reiezioni, non era mai stato evidentemente cancellato dalla memoria storica dei giuristi cinesi<sup>15</sup>.

All’esito di questo processo, che vede il diritto cinese crescere e trasformarsi a ritmi sempre più serrati, il tema del codice, sempre vivo nelle elaborazioni della dottrina e nelle attenzioni della leadership politica,<sup>16</sup> torna ufficialmente in campo nel 2014, con la «Risoluzione su alcune questioni centrali per lo sviluppo di un governo del Paese basato sul rule of law»<sup>17</sup>, approvata il 14 ottobre 2014, nella quarta sessione plenaria del diciottesimo Comitato centrale del partito comunista cinese.

Quando la Risoluzione del Partito annuncia la ripresa dei lavori per la codificazione del diritto civile, il compito che attende il legislatore è, soprattutto, di carattere compilativo. Il diritto civile cinese è stato già riscritto a partire dalle grandi normative civilistiche intervenute negli anni precedenti e infatti il nuovo codice civile assorbe in sé buona parte di queste normative, assieme alle più importanti Interpretazioni della Corte suprema cinese che, come sappiamo, costituiscono una fonte di diritto di carattere quasi legislativo<sup>18</sup>.

È un codice simbolo, il 中华人民共和国民法典 (Zonghua renmin gongheguo minfadian), un codice che è emblema della tanto inseguita modernità giuridica<sup>19</sup> e che chiude un processo storico partito più di un secolo fa, nel segno di una

---

<sup>14</sup> 中华人民共和国民法通则 (Zonghua renmin gongheguo minfa tongze - Principi generali del diritto civili), approvati il 12 aprile 1986 dalla Assemblea nazionale del popolo cinese.

<sup>15</sup> Cfr., in merito, le osservazioni di A. Dicks, *The Chinese Legal System: Reform in the Balance*, in *China Quarterly*, 1989, 40, p. 559-60. In generale sui Principi si vedano, fra gli altri, R. Bertinelli, *Verso lo stato di diritto in Cina*, Milano, 1988; R. Tong, *The General Principles of Civil Law in the PRC: its Birth, Characteristic and Role*, trad. di J. Ocko, in *Law & Contemp. Probs.*, 52, 1989, p. 151.

<sup>16</sup> Diversi progetti di codice si sono susseguiti, in particolare a partire dall’inizio degli anni 2000, progetti che hanno visto protagonisti i principali civilisti cinesi che portavano nelle discussioni sul codice lo spirito delle scuole presso cui erano formati nei primi decenni delle riforme: soprattutto romanisti, germanisti e studiosi specialisti del common law, sono stati fra i protagonisti di questo dibattito. Ho ricostruito questo processo in M. Timoteo, *China codifies. The first book of the Civil code between Western models to Chinese characteristics*, in *Opinio Juris in Comparatione*, 2019, vol. 1, pp. 23 – 44.

<sup>17</sup> Cfr. *supra*, nt. 4.

<sup>18</sup> Sulle quali vd. *infra*, par. 6.

<sup>19</sup> Sul codice mito della modernità giuridica v. P. Grossi, *Codici: qualche conclusione fra un millennio e l’altro*, in P. Cappellini - B. Sordi (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano, 2002, p. 580.

modernizzazione che significava, in primo luogo, occidentalizzazione. È, soprattutto, nella struttura e nella base concettuale del codice, che ritroviamo le tracce di questa linea lunga della storia.

### **3. L'eredità del Novecento e l'itinerario dei concetti del diritto civile**

Nel lungo processo che ha condotto la Cina alla riconquista dell'indipendenza e alla costruzione di uno stato moderno, sullo sfondo di movimenti e mutazioni che hanno richiesto un tempo lungo di assestamento, la linea che connette i diversi momenti dell'esperienza codicistica cinese, sta senz'altro nel modello di codice. Il nuovo codice cinese è, infatti, strutturalmente, un codice alla tedesca, così come lo era il codice del 1930, così come lo è il codice giapponese che ha ispirato il lavoro di codificazione cinese fin dalla sua primissima fase. Il modello ipotattico del BGB non è mai stato messo in discussione, rappresentando un punto di riferimento anche per la redazione dei “Principi generali del diritto civile” del 1987, che è stato sopra ricordato come primo atto normativo di carattere generale elaborato in ambito civilistico nella Cina delle riforme economiche postmaoiste.<sup>20</sup>

Il codice del 2020 si mantiene dunque fedele al modello fondato sull'alternanza di una parte generale (总则, *zongze*) e di parti speciali (分则, *fenze*) e mantiene anche una certa fedeltà all'impianto concettuale del Bgb, continuando a porre al centro del diritto civile cinese l'elemento più tipico del modello originario, ossia la “supercategoria” del negozio giuridico<sup>21</sup> (法律行为, *falv xingwei*), ricomparsa come categoria ordinante nel sistema cinese fin dalla elaborazione dei Principi del 1987. Con il negozio entrano a popolare il libro primo del codice, dedicato alla parte generale del diritto civile, molti concetti che, dopo essersi eclissati in epoca maoista, hanno iniziato a riemergere progressivamente, nel corso delle riforme degli ultimi decenni, nel lessico civilistico cinese. Negli ultimi vent'anni abbiamo visto, ad esempio, quelli che i “Principi generali del diritto civile” ancora denominava con la nozione di “cittadini” (公民, *gongmin*) rientrare nella dimensione privatistica delle “persone fisiche” o meglio, letteralmente “persone naturali” (自然人, *ziranren*), categoria che era entrata nel diritto civile cinese con il codice del 1930, come traduzione dal tedesco, e che oggi torna a essere utilizzata nella nuova codificazione. Il recupero della nozione di persone naturali

---

<sup>20</sup> Cfr. W. Gray - R. Zheng, *General Principles of Civil Law*, in *Law and Contemporary Problems*, 1989, n. 2, pp. 27-57.

<sup>21</sup> Come la denomina, dedicandole un'ampia ricostruzione in quanto modello giuridico protagonista di un fenomeno notevole di circolazione, R. Sacco, *Fatto, atto, negozio*, Torino, 2005, pp. 274-298. Il negozio giuridico resta in Cina come linea lunga, ulteriormente segnata dal fatto che questo concetto era anche parte del patrimonio dogmatico del diritto sovietico

era avvenuto con la legge sui contratti del 1999, la prima delle grandi leggi civilistiche che ha segnato il superamento del regime contrattuale legato alla pianificazione economica, disponendo i rapporti contrattuali su base orizzontale e definendoli come accordi volti a «costituire, modificare o estinguere rapporti civili di tipo obbligatorio (*minsbi quanli yivv guanxi*) tra persone naturali, persone giuridiche o altre organizzazioni, poste in posizione di parità» (art.2). Oggi, il codice intitola alle persone naturali il capitolo secondo del libro primo.

Lo stesso concetto di negozio giuridico ha compiuto un netto percorso evolutivo che vede proprio nel codice una svolta importante. Con l'entrata in vigore della Parte generale del codice si compie infatti il passaggio da una nozione di negozio connotata in senso pubblicistico a una nozione che si impernia sulla volontà delle parti e sul rapporto che fra queste si crea. Se, infatti, nei Pgdc il negozio giuridico civile (**民事法律行为** *minsbi falv xingwei*) è definito come «atto legittimo (**合法行为**, *hefa xingwei*) di cittadini o persone giuridiche per costituire, modificare o estinguere diritti e obblighi (art. 54)», nella Parte generale del codice si parla solo di negozio giuridico civile, eliminandosi il riferimento alla sua necessaria legittimità e spostando il baricentro della definizione: «Il negozio giuridico è un atto in cui i soggetti di diritto costituiscono, modificano, estinguono rapporti giuridici attraverso una manifestazione di volontà» (art. 133). La manifestazione di volontà (**意思表示**, *yisi biaooshi*), nuova protagonista della materia, costituisce il negozio, attraverso un incontro di manifestazioni o attraverso una manifestazione unilaterale (art. 134) e viene disciplinata con riferimento alla forma, all'efficacia, all'interpretazione, traendo ampia ispirazione dalle regole già vigenti per i contratti sulla base della legge del 1999 e delle Interpretazioni della Corte suprema che hanno integrato la disciplina legislativa. Si prevede che, oltre alla forma scritta e orale, altre forme possano essere previste non più solo dalla legge, come indicava l'art. 56 dei Pgdc, ma anche dalle parti stesse (art. 135). La nuova centralità della libertà negoziale incontra in ogni caso i limiti che il nuovo codice pone con le norme in materia di efficacia e validità dei negozi giuridici. I requisiti di validità sono sempre tre, come nei Pgdc, ma con una differenziazione. Mentre si confermano i due primi requisiti della capacità di agire e della autenticità della manifestazione di volontà, il rispetto della legge e dell'interesse pubblico di cui all'art. 55 dei Pgdc è divenuto nel codice il rispetto di norme imperative di legge, regolamenti amministrativi, dell'ordine pubblico e dei buoni costumi (art.143). Quest'ultimo concetto, espresso dal composto **公序良俗** (*gong xu liang su*), che troviamo anche come principio generale all'intero del primo capitolo della Parte generale del diritto civile, traduce nel codice una linea interpretativa sviluppata dalla giurisprudenza cinese e intesa come giustizia del caso

concreto in connessione a valori etici e tendenze sociali che hanno una forte connotazione in chiave locale<sup>22</sup>.

Nella vicenda del recupero di concetti e categorie ereditati dai *legal transplants* del primo Novecento, sono entrati, inevitabilmente, processi di adattamento e definizione che trovano la loro tipica espressione nelle clausole generali e nell'azione degli interpreti, ma che incidono anche a livello tassonomico. Tornando nel campo delle persone fisiche, all'interno del capitolo a esse dedicato dal nuovo codice, troviamo figure e articolazioni concettuali tutte legate alla realtà cinese. In particolare a chiusura del capitolo del libro primo dedicato alle persone naturali, è stata inserita una sezione dedicata a due entità che sono espressione tipica della realtà economica locale, ossia la **个体工商户** (*geti gongshanghu*) e la **农村承包经营户** (*nongcun chengbao jingying hu*)<sup>23</sup>. Queste denominazioni ricomprendono una serie di attività economiche di natura commerciale e produttiva<sup>24</sup> - protagoniste, dal principio, delle riforme economiche cinesi - in cui la forma organizzativa ha carattere familiare, come si evince dalla presenza in entrambe le denominazioni del carattere **户** *hu*, letteralmente focolare. Questo elemento qualificante ha indotto il codificatore cinese a escludere la personalità giuridica per le due entità, che sono oggi, quindi, qualificate come una particolare categoria di persone fisiche, categoria la cui specificità locale è esemplare rappresentazione dei caratteri cinesi che la Cina da tempo rivendica come cifra identitaria, nel campo del diritto e non solo<sup>25</sup>.

Anche nella disciplina delle persone giuridiche il legislatore ha scelto di introdurre una nuova classificazione, non seguendo le indicazioni della dottrina che si

---

<sup>22</sup> il concetto di 公序良俗 *gong xu liang su* è presente in diverse disposizioni del codice civile (in particolare negli articoli 8, 10, 143, 153, 979, 1012, 1015, 1026 del codice civile cinese). Le corti, nel concretizzare questa clausola generale fanno riferimento agli usi locali, (广东省广州市中级人民法院 (2019) 粤1 民再173号民事判决书, Tribunale del popolo intermedio di Guangzhou, 2019, n. 273), a criteri etici (四川省成都市中级人民法院 (2021) 川01 民终20465号民事判决书, Tribunale del popolo intermedio di Chengdu, 2021, n. 20465) e all'ordine di mercato (北京互联网法院 (2019) 京491 民初1547号民事判决书, Tribunale di Internet di Pechino, 2019, n. 2547).

<sup>23</sup> Disciplinate agli artt. 54-56 del codice civile.

<sup>24</sup> In particolare le seconde si riferiscono alle attività oggetto dei contratti di responsabilità stipulati fra famiglie e organizzazioni economiche collettive per la coltivazione di aree agricole di proprietà collettive. Questi contratti sono il perno su cui tutta la riforma delle aree agricole cinesi e il corrispondente processo di de-collettivizzazione dei terreni è stato costruito.

<sup>25</sup> Sulla tipicità di queste figure v. W. Li (李伟), 家户制传统在民法典中的呈现与转型 (*Jiabu zhi chuantong zai minfadian zhong de chengxian yu zhuanxing* - Espressioni e trasformazioni della tradizione di 'Jia' e di 'Hu' nel codice civile), in 政法论丛 (*Zhengfa luncong* - Rivista di scienza politica e diritto), 2020, vol. 6, pp. 148-158.

richiamava alla tassonomia del Bgb<sup>26</sup> e prevedendo una tripartizione delle persone giuridiche che comprende le persone giuridiche con scopo di lucro (营利法人 *yingli faren*), le persone giuridiche senza scopo di lucro (非营利法人, *fei yingli faren*), le persone giuridiche speciali (特别法人, *tebie faren*)<sup>27</sup>. Le persone giuridiche senza scopo di lucro, caratterizzate dal fatto che non possono distribuire gli utili a fondatori, investitori o membri (art. 87), sono individuate dalla legge nelle organizzazioni che svolgono servizi sociali (社会服务机构, *shehui fuwu jigou*), nelle fondazioni (基金会, *jijinhui*), nelle pubbliche istituzioni (事业单位, *shiyeye danwei*) che perseguono scopi di pubblico interesse (art. 88) come nel diritto cinese, università, ospedali, istituti di ricerca.

#### 4. Diritto come entanglement

Quello degli adattamenti dei modelli importati è, inevitabilmente, uno dei temi che ha segnato nel lungo periodo la linea evolutiva entro cui il codice cinese ha preso forma e che sul codice ha impresso un segno caratterizzante.

L'attenzione di giuristi e legislatore cinesi verso i modelli esterni, sempre alta durante le riforme degli ultimi decenni, è divenuta progressivamente espressione di un'esigenza di declinare in chiave locale l'importazione di questi modelli. Questo è un atteggiamento che il comparatista, attento da sempre al fenomeno del *legal transplants*, ben conosce. Il trapianto giuridico non è mai un atto meccanico<sup>28</sup>. Non lo era neppure un secolo fa, quando il diritto cinese era tutto da scrivere, nell'imitazione di modelli la cui fedele trasposizione era di per sé ritenuta foriera di sviluppo e modernizzazione.

---

<sup>26</sup> Sulla scelta tassonomica del codificatore cinese si veda L. Yang, (杨立新), 民法总则对民法基本规则的成功改革及成因 (*Minfa zongze dui minfa jiben guize de chengong gaige ji chengyin* - Il successo della Parte generale del diritto civile nella riforma delle regole fondamentali del diritto civile), in 法治研究 (*Fazhi yanjiu* - Ricerche sul *rule of law*), 2017, p. 5.

<sup>27</sup> Questa classificazione si differenzia dai Principi generali, che distinguevano le persone giuridiche in persone giuridiche di impresa (企业法人, *qiye faren*) e persone giuridiche non impresa (非企业法人, *fei qiye faren*), comprendendo, in quest'ultima, gli organi ufficiali (机关法人, *jiguan faren*), le istituzioni pubbliche (事业单位法人, *shiyeye danwei faren*) e le organizzazioni sociali (社团法人, *shehuan faren*).

<sup>28</sup> Per una prima riflessione, anche guardando al contesto cinese, si vedano M. Graziadei, *Legal Cultures and Legal Transplants. Italian National Report*, in *Isaidat Law Review*, 2011, 1, p. 12; S. Mo, *Legal Culture and Legal Transplants - Convergence of Civil Law and Common Law Traditions in Chinese Private Law*, in *Isaidat Law Review*, 2011, 1, p. 6; T. Chen, *Transplant of Civil Code in Japan, Taiwan, and China: With the Focus of Legal Evolution*, in *National Taiwan University Law Review*, 2011, 6, pp. 398-403.



Erano quelli i tempi in cui per importare modelli si riproducevano interi testi normativi, come era accaduto per il codice nazionalista del 1930. Poi gli studi comparatistici hanno scoperto le dissociazioni dei formanti, le reazioni di substrato, le molteplici forme di circolazione dei modelli<sup>29</sup>, mentre gli studi storici ponevano in rilievo le dinamiche profonde, strutturali, messe in moto dall'incontro-scontro, dagli *entanglements* fra culture giuridiche<sup>30</sup>. È in questo contesto che si fa buona parte della vicenda del diritto cinese contemporaneo, un diritto che si è progressivamente connotato nel segno del metissaggio, della ibridazione, sullo sfondo di una circolazione sempre più intensa di modelli, dove a una prima fase di ritorno in campo dei soli modelli *civilian*, ha fatto seguito la scoperta e la crescente importanza del common law. È quindi emerso, nei riguardi dei modelli esterni, un atteggiamento di appropriazione selettiva e combinatoria in cui regole di diversa provenienza sono state recepite confluendo entro processi di ibridazione normativa. In ciò il nuovo codice cinese è pienamente espressione del suo tempo. Il diritto privato cinese degli ultimi decenni è cresciuto combinando regole e modelli di diversa provenienza: abbiamo visto elaborare la legge del 2009 sulla responsabilità da fatto illecito seguendo il motto “fondarsi sul *civil law*, servirsi del *common law*”<sup>31</sup>, abbiamo visto le *floating charges* entrare dal common law americano nell'ambito del sistema delle garanzie<sup>32</sup>, abbiamo seguito le regole sulla *dilution*, sempre di provenienza statunitense, veicolate dalla dottrina cinese nel diritto dei marchi<sup>33</sup>.

Il codice civile ripropone molte delle contaminazioni già sperimentate nel diritto privato cinese. Il capitolo VIII della parte generale dedicato alla responsabilità civile<sup>34</sup> è caratterizzato dall'accostamento di regole provenienti da contesti molto differenziati. Nei soli dieci articoli dedicati alla responsabilità troviamo due previsioni generali del tutto nuove, ossia la norma ispirata alla “*good samaritan immunity clause*” del diritto americano, inserita nell'art. 184 («Il soccorritore, che nel corso di una azione di assistenza in condizioni di emergenza, causi un danno a chi riceve assistenza, dovrà considerarsi esente da responsabilità») e la disposizione, in cui sono i valori nazionali a porsi in primo piano, secondo cui dovrà rispondere a titolo di responsabilità civile chi danneggia il nome, la reputazione, l'onore di eroi nazionali e martiri della patria,

<sup>29</sup> Naturalmente, a partire da R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, VI ed., Torino, 1992.

<sup>30</sup> Qui il riferimento principale è a T. Duve (eds.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Global Perspectives on Legal History*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2014.

<sup>31</sup> Cfr. L. Yang (杨立新), 中华人民共和国民法典 侵权行为法编起草说明 (*Zhonghua renmin gongheguo minfadian qinquan xingwei fabian qicao shuoming*, - Spiegazioni sul processo di elaborazione della legge sui fatti illeciti del codice civile della Repubblica popolare cinese), consultabile al sito <http://old.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=10588>.

<sup>32</sup> Legge sui Diritti Reali, art. 189.

<sup>33</sup> Cfr. Y. Li, *Analysis on the Impact of the “Dilution Theory” on Ruling of Trademark Cases – Research on 100 Judgments of Well-Known Trademark Cases*, in *Frontiers of Law in China*, 2009, vol. 5, n. 1, p. 27.

<sup>34</sup> Definita come la responsabilità che consegue all'inadempimento di un obbligo posto dalla legge o derivante dall'accordo fra le parti (art. 176).

arrecando danno all'interesse pubblico della società (art. 185). Il centro della disciplina è rappresentato da un lungo articolo che si occupa dei rimedi e comprende una articolata lista di dodici voci in cui sono confluiti rimedi che erano già presenti nei "Principi generali del diritto civile" del 1987 e rimedi previsti nella Legge sulla responsabilità da fatto illecito del 2009. Fra questi, troviamo anche la previsione dei danni punitivi, sulla cui presenza all'interno della parte generale del codice si è molto discusso<sup>35</sup>. La decisione finale del legislatore è stata per la generalizzazione di questa categoria di danni, veicolata come modello dal diritto statunitense, oltre il fronte della responsabilità da fatto illecito, «qualora la legge lo preveda». I rimedi oggi enunciati dalla parte generale sono: la cessazione dell'atto di violazione, la rimozione degli ostacoli, l'eliminazione dei pericoli, la restituzione dei beni, il ripristino dello stato o della condizione originari, le riparazioni, ricostruzione o sostituzione, la prosecuzione dell'adempimento, il risarcimento dei danni, pagamento delle spese sostenute, l'eliminazione di impatti negativi e il ripristino della reputazione, la richiesta di scusa, il pagamento dei "danni punitivi" (art. 179). La previsione dei danni punitivi all'interno del codice è entrata per le ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, per i danni da prodotto e per danni arrecati all'ambiente (artt. 1185, 1207, 1229)<sup>36</sup>.

Un altro campo in cui, nel corso delle riforme cinesi, abbiamo visto lavorare il legislatore combinando modelli e tassonomie è quello proprietario. Qui la svolta, rispetto alla disciplina di stampo socialista in precedenza vigente, si è avuta con la legge del 2007 che recupera la nomenclatura di derivazione romanista dei diritti reali (物权, *wuquan*). L'assetto della materia proprietaria si incentra però su una classificazione che combina tre forme proprietarie, due delle quali restano ancorate allo schema socialista. Le tre forme di proprietà, che la legge sui diritti reali pone sullo stesso piano, senza richiami né allusioni a una gerarchizzazione fra le stesse sono: la 国家所有权 (*guojia suoyouquan*), ossia la proprietà statale, la 集体所有权 (*jiti suoyouquan*), ossia la proprietà collettiva e la 私人所有权 (*siren suoyouquan*), la proprietà privata. Il codice civile

<sup>35</sup> Cfr. Z. Sun (孙政伟), 论私法上的惩罚——兼论惩罚性赔偿制度纳入我国未来民法典的正当性 (*Lun sifa shang de chengfa: Jianlun chengfaxing peichang zhidu naru woguo weilai minfadian de zhengdangxing* - La pena nel diritto privato: le ragioni dell'inserimento della disciplina dei danni punitivi nel futuro codice civile cinese), in 浙江工商大学学报 (*Zhejiang gongshang daxue xuebao* - Rivista dell'Università di industria e commercio della Provincia di Zhejiang), 2016, n. 5, pp. 53-62.

<sup>36</sup> Un nuovo innesto dal diritto statunitense è quello della regola sulla *purchase money security interest* (art. 416) presa di sana pianta dall'Uniform Commercial Code e inserita nell'ambito delle regole in materia di garanzie reali, una materia emblematica in tema di combinazione dei modelli ove la disciplina originariamente impostata sulla base del modello tedesco ha conosciuto una progressiva e sempre più pervasiva contaminazione con regole di common law. V. in dettaglio su questa combinazione di modelli, L. Wang, *The Law of Secured Transactions in China: Comparison and Future Reform*, L. Gullifer - D. Neo (eds.), *Secured Transactions Law in Asia: Principles, Perspectives and Reform*, London, 2021, pp. 125-144.

riprende e fissa questa tripartizione nella parte seconda dedicata ai diritti reali<sup>37</sup>, ove l'articolo 207 stabilisce che «I diritti reali dello Stato, dei collettivi, dei privati e degli altri titolari di diritti sono ugualmente protetti dalla legge e protetti da violazioni da parte di qualsiasi organizzazione o individuo»

Sullo sfondo di una trama normativa che intreccia regole che si applicano, partitamente, alle tre forme di proprietà, sono poi emersi istituti in cui l'esercizio inventivo (e di combinazione dei modelli) del legislatore cinese ha lasciato un segno fortemente caratterizzante. Questo è accaduto, in particolare, in una delle parti più cruciali della materia proprietaria, ossia quella che riguarda i diritti di disposizione del suolo il quale, nel sistema giuridico cinese ha natura di bene pubblico non trasferibile. Come recita l'articolo 10 della Costituzione: «Nessuna organizzazione e nessun individuo può appropriarsi, acquisire, vendere, illecitamente trasferire in alcun modo il suolo»<sup>38</sup>.

Questo era e resta un punto fermo - ineludibile per un sistema che ancora si definisce come socialista - che in linea teorica impedisce di aprire le porte alla circolazione dei beni immobili. Il legislatore cinese ha così creato uno strumento giuridico che ha consentito di avviare e sviluppare un mercato immobiliare divenuto grande volano del vertiginoso sviluppo economico del Paese: il diritto d'uso (使用权, *shiyongquan*), introdotto nel testo della Costituzione, all'interno del secondo comma dello stesso articolo 10 il quale, dal 1988 statuisce che «Il diritto di uso del suolo può essere trasferito in base alla legge»<sup>39</sup>.

Questo diritto - che in parte affonda le proprie radici in un analogo istituto, seppure assai più restrittivamente inteso, di matrice socialista, entrato nel sistema cinese negli anni Cinquanta e in parte viene ricondotto all'influenza esercitata dal modello proprietario vigente a Hong Kong, ex colonia inglese che applica il common law<sup>40</sup> - è stato disciplinato come modello diversificato nella sua applicazione ai terreni di proprietà statale e a quelli di proprietà collettiva: per i primi è stato configurato il diritto d'uso sui fondi destinati a costruzione, mentre sui secondi sono stati costituiti due tipi di diritti di uso, ossia il diritto di gestione contrattuale dei fondi in concessione e il diritto d'uso su fondo a destinazione abitativa, corrispondenti rispettivamente alla

---

<sup>37</sup> La parte dedicata alla materia dei diritti reali è ripartita in cinque capitoli: regole generali, proprietà, diritti reali di uso e di godimento, diritti reali di garanzia e possesso.

<sup>38</sup> La quarta Costituzione cinese è stata approvata nel 1982 e riformata diverse volte nel corso dell'ultimo quarantennio, in particolare nelle disposizioni che riguardano l'assetto economico e la materia proprietaria.

<sup>39</sup> L'istituto del diritto d'uso, introdotto nel 1988, era già stato sperimentato, come sovente accadeva nel primo decennio di riforma, nelle aree pilota dell'economia socialista di mercato, *in primis* Shenzhen.

<sup>40</sup> Per una ricostruzione delle origini e degli sviluppi riportati, *infra*, nel testo dell'istituto del diritto d'uso rinvio a M. Timoteo *Diritto di proprietà, diritto di uso e circolazione dei beni immobili nel diritto cinese*, in *Notariato*, 2015, vol. 6, pp. 629-633.

terra agricola e alla terra residenziale contadina. Terreni agricoli e terreni urbani sono stati posti su due binari separati nel corso delle riforme cinesi: la terra agricola, da una parte per il ruolo storico di fonte di primaria sussistenza per un Paese che è stato per millenni un Paese contadino, dall'altra per la minore incidenza assegnatale nel quadro di un processo di sviluppo incentrato sull'urbanizzazione, è rimasta assoggettata a limiti notevoli alla disposizione e alla circolazione dei diritti di uso a essi riferiti. Questo doppio regime, che ha prodotto sempre maggiori criticità in termini di frammentazione e ristagno nella coltivazione dei terreni, è stato oggetto di revisione con il codice civile che, recependo e perfezionando una serie di misure già anticipate da diversi atti amministrativi, introduce una nuova disciplina del diritto di uso che ne rimodula l'ambito di operatività<sup>41</sup>. I vantaggi di questo istituto, che configura un "diritto separato", da quello di proprietà del suolo, sono stati oggi estesi anche ai terreni agricoli dove è stata liberalizzata la circolazione del diritto, rendendola possibile anche in favore di persone giuridiche e ammettendola in varie forme, disciplinate nel dettaglio, come la vendita, il leasing o la cessione di quote (artt. 334 e 339 c.c). Queste novità vanno a incidere, contaminandolo, sull'assetto della proprietà collettiva, tipica forma della proprietà pubblica socialista del sistema cinese, consentendo, per la prima volta, a membri esterni alle organizzazioni economiche collettive rurali di acquisire diritti di gestione della terra.

### **5. Nuovi confini del diritto civile**

La materia proprietaria, nella sua poliedricità, vede anche un riferimento nel codice - al momento solo nominale - alla dimensione immateriale del diritto, con la menzione della *virtual property* nel libro dedicato alla parte generale del diritto civile. Originariamente il riferimento era stato collocato all'interno della norma dedicata ai beni<sup>42</sup>; quindi è stata inquadrata diversamente e spostata alla fine della sezione dedicata ai diritti civili con una disposizione *ad hoc* nella quale, però, il concetto di proprietà virtuale non compare da solo, essendo stato associato, con una logica di non agevole decifrazione, con la nozione dei dati (art. 127)<sup>43</sup>. Il tema proprietario associato ai dati è senz'altro uno dei temi del momento ed è altamente probabile che con questa disposizione il legislatore cinese intendesse sottolineare l'attenzione verso una materia

---

<sup>41</sup> Ha ricostruito l'iter normativo in questa materia L. Wu, *Diritti reali e diritti d'uso sui beni immobili nel nuovo codice civile cinese*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022, n. 2, p. 497-512.

<sup>42</sup> Cfr. l'art. 104 della bozza che si può consultare all'indirizzo web [www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2016-07/05/content\\_1993342.htm](http://www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2016-07/05/content_1993342.htm).

<sup>43</sup> L'art. 127 stabilisce, con una disposizione estremamente generica, che in presenza di normative specificamente dettate per la tutela dei dati e della proprietà virtuale ci si atterrà a esse.

che è ancora allo stadio embrionale, non solo in Cina, ma che è sempre più sotto osservazione da parte degli studiosi<sup>44</sup>.

La questione delle *new properties* è emersa in fase di elaborazione del codice, anche a proposito dell'opportunità di inserire all'interno del testo una parte di disciplina dedicata alla proprietà intellettuale. Questa è una materia che ha avuto un ruolo centrale nelle riforme cinesi, con una prima fase normativa lacunosa e di scarso allineamento con i principi sanciti a livello sovranazionale, in primis quelli del WTO, a una fase successiva in cui la spinta politica verso i processi di innovazione si è tradotta in una più complessa definizione della disciplina della proprietà intellettuale e dell'apparato istituzionale che governa la disciplina stessa. Dalla prima *Indigenous Innovation Strategy* del 2008, al piano *Made in China 2025*, al *Next Generation Artificial Intelligence Development Plan* - il nuovo piano in materia di intelligenza artificiale<sup>45</sup> - la Cina ha posto sempre più la proprietà intellettuale al centro della propria agenda politica e giuridica, non più semplicemente per adeguarsi al sistema di regole internazionali ma al fine specifico di sostenere la propria strategia di innovazione. Di fronte a questa imponente evoluzione, e considerando il ruolo centrale che la proprietà intellettuale assume nel contesto contemporaneo dei *property rights*, molti studiosi hanno sostenuto l'opportunità di inserire una sezione sui diritti di proprietà intellettuale nel nuovo codice, anche considerando il fatto che nel capitolo dedicato ai diritti civili, all'interno della parte generale, i diritti di proprietà intellettuale sono espressamente menzionati (art. 123). Inoltre, la presenza di un capitolo dedicato a questa materia che ha conquistato un ruolo di primo piano, veniva ritenuta un segnale emblematico della contemporaneità del codice cinese, facendo la differenza con i codici novecenteschi, che si incentrano sul diritto di proprietà in senso classico, espressione di una visione corporale dei beni e della proprietà, ormai superata dalla realtà economica. La scelta finale del legislatore cinese è stata, però, nel segno conservativo, seguendo le opinioni di chi guardava con scetticismo a questa apertura verso una materia tradizionalmente esclusa dalla codificazione<sup>46</sup>.

La spinta innovativa si è invece diretta verso un tema che non è tipicamente oggetto di disciplina *ad hoc* nei codici civili, ossia il tema dei diritti della personalità (人

---

<sup>44</sup> Per una prima riflessione, sul piano generale, cfr. W. Ji, 数据保护权的多维视角 (*Shuju baohuquan de duowei shijiao* - Prospettive multidimensionali sul diritto alla tutela dei dati), in *政治与法律* (*Zhengzhi yu falv* - Politica e diritto), 2021, n.10, pp. 2-13.

<sup>45</sup> Sui passaggi sinteticamente riportati nel testo si veda S.C. Fisher, *Artificial Intelligence: China's High Tech Ambition*, in *Css Analysis in Security Policy*, February, 2018, p. 2 ss.

<sup>46</sup> «Opponent argue that intellectual property rules are instable and easily to be affected by the evolution of technology so that they must be amended continuously. [...] Unlike rules in terms of intellectual property, most other rules such as property, contracts, torts, are very stable. [...] The other crucial reason raised by the opponents is that intellectual property law includes too many provisions that have a nature of public law and procedure law, so that they are not in conformity with the nature of Civil Code as a private law». Queste sono le considerazioni contrarie a una apposita sezione dedicata alla proprietà intellettuale presentate e discusse da T.Qian, *The Codification of PRC Civil Law and the Role of Intellectual Property*, in *Mondo cinese*, 2020, n. 167, pp. 53-54.

格权, *rengē quán*). La scelta di dedicare una parte specifica ai diritti della personalità è stata l'esito di un lungo e acceso dibattito dottrinale che ha avuto come protagonista il Professor Wang Liming<sup>47</sup>. Già nel 2017, il libro primo del codice, nel capitolo dedicato ai diritti civili, aveva inserito espressa menzione del diritto alla libertà personale, alla dignità (art. 109), alla vita, all'integrità del corpo, alla salute, al nome, all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla riservatezza, alla libertà matrimoniale (art. 110), il diritto alla protezione delle informazioni personali (112).

A questa lista di diritti si è quindi data una compiuta espressione attraverso l'elaborazione della parte quarta del codice che è presentato come il vero tratto distintivo della codificazione cinese<sup>48</sup>. Nel processo, sempre più accelerato, di giuridificazione della persona, i diritti della personalità hanno acquisito una consistenza, una ampiezza e una eterogeneità tali da meritare una autonoma collocazione all'interno del codice. In questo processo si è venuta ponendo in termini del tutto nuovi la questione del rapporto fra autonomia privata e diritti della personalità, mentre l'evoluzione tecnologica, investendo sempre più pervasivamente la nostra vita, ha posto con crescente urgenza il tema della tutela di questi diritti, che non è più assicurata dalle sole regole in materia di responsabilità civile. La Cina, lo sappiamo, ha conosciuto uno sviluppo straordinario sul piano tecnologico, e l'assenza di una disciplina *ad hoc* su questo fronte nei codici civili tradizionali è stata ritenuta una lacuna, vista la centralità assunta dalla materia nello scenario giuridico contemporaneo<sup>49</sup>. Il nuovo codice civile cinese disciplina quindi i diritti della personalità sotto i diversi profili che oggi li interessano, ossia non solo il profilo della tutela ma anche il profilo della loro disponibilità e, eventualmente, del loro sfruttamento da parte del titolare.

Inoltre, considerando i fattori di rischio legati al contesto digitale e al mondo dei *big data*, un capitolo ad hoc (Capitolo VI) del libro sui diritti della personalità è dedicato al diritto alla privacy e alla protezione delle informazioni personali, un campo in cui era intervenuta, in misura solo parziale, la *Cybersecurity Law* del 2017. La definizione del diritto alla privacy (art. 1032), della nozione di informazioni personali (art. 1034) e l'individuazione della base giuridica del trattamento dei dati nonché degli obblighi informativi (art. 1035) rappresentano un primo tassello della disciplina in materia di trattamento e protezione dei dati personali che la Cina ha iniziato a elaborare in

---

<sup>47</sup> Si veda, in fase di elaborazione del codice la presa di posizione, a livello dottrinale, che giocherà poi un ruolo decisivo: L. Wang (王利明), *人格权法中的人格尊严价值及其实现* (*Rengequan fa zhong de renga zunyan jiazhi jiqi shixian* - La realizzazione della dignità umana e il suo valore nel campo dei diritti della personalità) in *清华法学* (*Qinghua faxue* - Rivista giuridica della Università Tsinghua), 2013, n. 7, p. 19 ss.; C. Lei, *Debating Personality Rights in China: a comparative outlook*, in *European Review of Private Law*, 2018, pp. 31 ss.

<sup>48</sup> L. Wang - B. Xiong, *Personality Rights in China's New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology*, in *Modern China*, 2021, vol. 47, n. 6, p. 706.

<sup>49</sup> L. Wang-B. Xiong, *op. cit.*, p. 711.

contemporanea alla approvazione del codice civile e che ha assunto una più compiuta espressione con la Legge sulla protezione dei dati personali, approvata il 20 agosto 2021, alla quale ha fatto da contraltare la legge sulla Sicurezza dei dati del giugno 2021<sup>50</sup>.

Il libro sui diritti della personalità, con questa nuova attenzione alle questioni dei dati, è considerato come diretta espressione della dimensione immateriale che sempre più pervade il mondo del diritto: «*The adoption of a stand-alone book on personality rights in China's new Civil Code is not a mere technical matter. Instead, behind the technical change in the structures of conventional civil codes lies the growing consciousness of nonmaterial rights in Chinese civil society and the Chinese legislature's efforts to respond to them in a systemic manner*».<sup>51</sup>

## 6. La dimensione interpretativa nel codice

Seppur tipica espressione del momento legislativo, il codice civile ci parla diffusamente anche del decisivo ruolo che l'attività interpretativa ha giocato e gioca nello sviluppo del diritto civile cinese. Qui, inevitabile è, in primo luogo, il richiamo agli atti Interpretativi della Corte suprema cinese, già più volte menzionati in questo scritto, attraverso i quali la Corte svolge anche una importante attività di orientamento dell'attività giurisprudenziale<sup>52</sup>. Le grandi leggi civilistiche cinesi degli ultimi vent'anni sono tutte state corredate da queste Interpretazioni che il legislatore ha tenuto ben presenti nella elaborazione delle parti speciali del codice. Fra gli innesti più importanti derivanti dalle Interpretazioni della Corte suprema possiamo menzionare, a titolo esemplificativo, in materia di responsabilità civile, quello che riguarda la fattispecie dell'illecito via Internet già presente nella legge del 2007 sul fatto illecito e poi regolamentata in dettaglio attraverso le "Disposizioni della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge alle controversie in materia di violazione dei diritti personali attraverso le reti informatiche" del 2014<sup>53</sup>. A queste il

---

<sup>50</sup> 中华人民共和国个人信息保护法 (*Zhonghua renmin gongheguo geren xinxin baohufa* - Legge sulla protezione dei dati personali), Comitato Permanente dell'ANP, del 20 agosto 2021, alla quale fa da contraltare la legge 中华人民共和国数据安全法 (*Zhonghua renmin gongheguo shuju anquan fa* - Legge sulla sicurezza dei dati), Comitato Permanente dell'ANP, 10 giugno 2021.

<sup>51</sup> L. WANG - B. XIONG, *op. cit.*, p. 25.

<sup>52</sup> Tale attività è denominata *sifa jieshi* (letteralmente "interpretazione giudiziaria") e viene svolta attraverso l'emaneazione di "dichiarimenti interpretativi" (*jieda* o *jieshi*) e "pareri" (*yijian*) sulle leggi nazionali<sup>52</sup> i quali, mirando ad indirizzare in ordine alla concreta applicazione di una legge nel corso di un giudizio, seguono e si affiancano alle leggi ordinarie e rivestono il carattere di vere e proprie normative di attuazione. L'attività di interpretazione giudiziaria deriva dal modello giuridico sovietico. Cfr. G. Ajani, *Diritto dei paesi socialisti*, in *Dig. disc. prin., sez. civ.*, p. 156 ss.

<sup>53</sup> 最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定 (*Zuigao renmin fayuan guanyu shenli liyong xinxiwangluo qinbai renshen quan yi minsbi jiu fen anjian shiyong falv ruogan wenti de guiding* - Disposizioni della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni riguardanti

codice si ispira, in particolare con riferimento alle azioni che possono essere richieste al service provider (art. 1195); sempre in materia di illecito civile, la disciplina del danno prodotto all'ecosistema, introdotta dalle "Disposizioni della Corte Suprema del Popolo sul procedimenti civili relativi a richieste di risarcimento per danni all'ambiente ecologico"<sup>54</sup> del 2019 viene ripresa nel codice, agli articoli 1234 e 1235 che si ispirano agli artt. 12 e 14 delle *Provisions* stesse. In materia contrattuale gli interventi della Corte suprema sono stati anche più rilevanti, ponendosi in relazione a questioni di carattere generale che all'epoca della legge sui contratti erano rimaste ai margini dell'attenzione del legislatore. Il contratto preliminare, ad esempio, non menzionato nella legge del 1999, è stato poi previsto dalla "Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo sulle questioni relative all'applicazione della legge per i casi di controversie sui contratti di vendita" del 2012<sup>55</sup>. Il libro terzo sui contratti accoglie la figura come disegnata dalla Corte Suprema e ne estende l'ambito di applicazione oltre il contratto di vendita (art. 495 cc). Un altro intervento significativo è stato quello in materia di sopravvenienze, una fattispecie che il legislatore del 1999 non aveva voluto disciplinare ritenendo, all'epoca, non maturi i tempi per il suo inserimento nella legge. A fronte di un aumento progressive di controversie in materia, le sopravvenienze sono state previste dalla "Seconda interpretazione su diverse questioni relative all'applicazione della legge sui contratti" del 2009<sup>56</sup> dove all'art. 26 si disponeva che qualora, dopo la conclusione del contratto, vi fosse un mutamento delle circostanze imprevedibile, non rientrante né nel rischio commerciale dell'operazione né in ipotesi di forza maggiore, se il mutamento avesse reso oggettivamente ingiusto la prosecuzione dell'esecuzione sarebbe stato possibile richiedere al giudice la modifica o la risoluzione del contratto. Il codice civile incorpora, all'art. 533, la regola sulle sopravvenienze così come definite dalla Corte suprema cinese ma con una modifica, ossia eliminando la menzione alla

---

l'applicazione della legge alle controversie in materia di violazione dei diritti personali attraverso le reti informatiche): Interpretazione della Suprema Corte n. 11/2014.

<sup>54</sup> 最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定 (*Zuigao renmin fayuan guanyu Shenli shengtai huanjing sunbai peichang anjian de ruogan guiding* - Disposizioni della Corte Suprema del Popolo sul procedimenti civili relativi a richieste di risarcimento per danni all'ambiente ecologico): Interpretazione della Suprema Corte n. 8/2019, recentemente emendata dalla Decisione della Corte Suprema del Popolo sulla modifica di 27 interpretazioni giudiziarie civili, compresa la "Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge sui sindacati della Repubblica Popolare Cinese nei processi civili".

<sup>55</sup> 最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释 (*Zuigao renmin fayuan guanyu Shenli maimai betong jiu fen anjian shiyong falv wenti de jieshi* - Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo sulle questioni relative all'applicazione della legge per i casi di controversie sui contratti di vendita): Interpretazione della Suprema Corte n. 8/2012.

<sup>56</sup> 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二) (*Zuigao renmin fayuan guanyu shiyong zhonghua renmin gongheguo betongfa ruogan wenti de jieshi er* - Seconda interpretazione su diverse questioni relative all'applicazione della legge sui contratti): Interpretazione della Suprema Corte n. 5/2009.



forza maggiore, il cui richiamo nell'art. 26 dell'Interpretazione della Corte suprema era stato fortemente criticato dalla dottrina cinese<sup>57</sup>.

Accanto alle Interpretazioni della Corte Suprema - che rappresentano una fonte quasi legislativa nel panorama cinese delle fonti del diritto - un'attività ermeneutica sempre più rilevante è stata svolta dalle corti con riferimento alle clausole generali previste dal legislatore e a una serie di grandi principi emersi come principi guida in materia civilistica negli ultimi vent'anni. Fra questi è significativo richiamare un criterio ermeneutico che è stato grande protagonista del diritto civile cinese degli ultimi decenni, ossia il criterio della ragionevolezza (合理, *beli*), spesso associato all'equità (公平, *gongping*). Questo criterio, che ha richiamato la mia attenzione da oltre 10 anni, oggi innerva l'evoluzione di molti settori del diritto civile cinese. Ad esempio in ambito contrattuale, nella già menzionata materia delle sopravvenienze, il criterio entra apparentemente dietro l'influenza del diritto uniforme ma poi, a una ricerca più attenta, lo vediamo essersi connotato, prima ancora dell'ingresso dei modelli del diritto uniforme, nelle interpretazioni delle corti cinesi che avevano iniziato a ricorrere a questo standard ermeneutico fin dagli anni Ottanta. In particolare su questo criterio sono state costruite importanti linee interpretative con riferimento a situazioni di squilibri contrattuali concomitanti o successivi alla formazione del contratto<sup>58</sup>. Tale approccio è risultato, poi, avere radici ancora più risalenti, connotandosi come il precipitato di un'intensa attività ermeneutica che, più che ispirarsi a principi cresciuti nella *Western Legal Tradition*, si lega a una linea lunga del pensiero giuridico cinese. Le nozioni di合理, *beli* e di 公平合理, *gongping bel*, hanno infatti un profondo radicamento culturale, appartenendo al mondo teorico ma anche pratico del diritto cinese storico, che evoca operazioni interpretative imperniare sull'idea di un bilanciamento degli interessi in base alle circostanze del caso concreto<sup>59</sup>.

Pertanto l'ingresso della ragionevolezza come principio derivante dal diritto uniforme si è affiancato a un uso giurisprudenziale del criterio che è vissuto (e vive) di vita propria. È stato poi questo uso che ha ispirato la Corte suprema cinese quando ha disciplinato la materia delle sopravvenienze -inizialmente non inclusa nella legge sui contratti del 1999 - nella Seconda Interpretazione su alcune questioni concernenti

---

<sup>57</sup> G. Zhu (朱广新), 情势变更制度的体系性思考 (*Qingshi biangeng zhidu de tixixing sikao* - Riflessione sistematica sulle istituzioni di mutamento delle circostanze), in 法学杂志 (*Faxue zazhi* - Rivista di scienza giuridica), 2022, vol. 2, p. 7.

<sup>58</sup> Come rilevato in M. Timoteo, *Vague notions in Chinese Contract Law: The Case of Heli*, in *European Review of Private Law*, 2010, p. 939 ss.

<sup>59</sup> V. I. Thireau - W. Hansheng (eds.), *Introduction*, in *Disputes au village chinois. Formes du juste et recompositions locales des espaces normatifs*, Paris, 2001, p. 25 ss.; P. Paderni, *Recenti studi sull'amministrazione della giustizia e sul diritto nella Cina del XVIII e XIX secolo*, in *Mondo cinese*, 1998, n. 97, p. 10 ss.; J. Bourgon, *Un civil Dialogue: Law and Custom Did Not Merge into Civil Law under the Qing*, in *Law Imperial China*, 2002, n. 23, p. 60 ss.

L'applicazione della legge sui contratti del 2009, le cui disposizioni sono alla base del nuovo art 533 del codice civile.

Un altro campo in cui si osserva un tracciato analogo è quello, estremamente critico, delle espropriazioni per pubblica utilità, istituto che è stato protagonista del processo di sviluppo selvaggio del mercato immobiliare cinese, provocando proteste sociali assai aspre, spesso legate al valore irrisorio degli indennizzi. Qui, di nuovo, sono state alcune corti che, chiamate a giudicare complessi casi in materia di espropriazione, hanno fatto ricorso al criterio di equità e ragionevolezza (公平合理, *gongping heli*) poi riconosciuto e definito da due atti a livello centrale, un "Atto congiunto del Consiglio degli affari di Stato e del Comitato centrale del partito" e le "Opinioni della Corte Suprema Cinese sulla tutela giudiziaria dei diritti di proprietà", entrambi del 2016. Il criterio è quindi confluito nel nuovo codice civile, dove, nell'art. 117 in tema di espropriazione si fa afferma il principio di un indennizzo 公平合理, *gongping heli*, "equo e ragionevole"<sup>60</sup>. Non solo, l'art. 117 della Parte generale, fa riferimento, in generale, ai beni mobili e immobili, introducendo quindi una generalizzazione che amplia l'oggetto della tutela, con una menzione dei beni mobili che in nessun documento precedente erano previsti.

### **7. Note conclusive**

Nelle pagine di questo lavoro ho cercato di racchiudere un lungo e denso processo che si è svolto entro una linea storica al cui estremo di origine sta la prospettiva novecentesca della modernità giuridica e della modernizzazione, una prospettiva lineare che riconosceva nei diritti europei dei modelli esemplari di riferimento, per la Cina e non solo. All'estremo di arrivo, oggi, nel mondo che - seppur con sempre maggiori resistenze - chiamiamo globale, è di fronte a uno scenario tipicamente complesso che ci troviamo: è uno scenario che esprime una normatività fatta, più che di grandi modelli e di trasferimenti lineari, di entanglements, di intrecci, di interferenze; è uno scenario segnato da un nuovo assetto dei rapporti fra le grandi regioni globali, processo che ha visto la Cina conquistare il ruolo di attore di primo piano nel mondo. All'interno di questo processo l'atteggiamento cinese verso i *legal transplants* è venuto via via trasformandosi: da una prima passiva accettazione dei modelli stranieri come via obbligata per la modernità giuridica al documento programmatico del 2014, in cui, oltre a annunciare la ripresa dei lavori per la codificazione del diritto civile, si pone in termini decisamente assertivi la questione

---

<sup>60</sup> Sugli atti e sulla evoluzione normativa di cui nel testo si veda il saggio di L. Wu, *I principi dell'indennizzo in materia di espropriazione dei beni immobili nella parte generale del diritto civile cinese*, in *Roma e America*, 39/2018, p. 274-259.

della specificità dell'esperienza cinese la "Risoluzione su alcune questioni centrali per lo sviluppo di un governo del Paese basato sul *rule of law*", infatti pone al centro del discorso la costruzione di un nuovo modello di *rule of law* "con caratteri cinesi" che, esprime e, in qualche modo, rivendica, la specificità del modello di sviluppo del sistema giuridico cinese, un modello che è venuto assumendo una propria identità e non vive più solo nel riflesso di modelli esterni importati. La Cina – si legge nel documento – «non copia indiscriminatamente concetti e modelli di *rule of law* stranieri»<sup>61</sup>.

Sull'onda di una strategia politica che prende le distanze dall'idea di un diritto fortemente debitore di modelli esterni, di fronte a un processo di contaminazione che si pone come cifra caratterizzante del diritto contemporaneo, in presenza di una dimensione interpretativa sempre più consistente e inevitabilmente connessa a dinamiche locali di *legal process*, il nuovo codice civile cinese finisce per parlarci in una lingua nuova per la cui comprensione dobbiamo andare oltre l'analisi testuale.

Per porci in comunicazione con il linguaggio –in senso lato – di questo codice, non possiamo più limitarci a una ricognizione formale delle regole, degli istituti, di questo o quel modello di riferimento. Dobbiamo fare ricorso, ora, alla comparazione come scienza storica e aprire uno sguardo che sia autenticamente interculturale, seguendo la lezione dei Maestri che ci hanno insegnato a conoscere attraverso la diversità.

\*\*\*

**Abstract:** The Chinese Civil Code is the outcome of a long and dense historical process at the extreme of origin of which lies the twentieth-century perspective of legal modernity and modernisation, a linear perspective that recognised European codes as exemplary models of reference, for China and beyond. At the extreme of arrival, today, we face a complex scenario: it is a scenario that expresses a normativity made up, rather than of great models and linear transfers, of entanglements, interweavings, interferences. The Chinese code is a typical expression of this scenario in which it is not this or that reference model that characterises the code but the long historical line within which it fits.

---

<sup>61</sup> Anche con riferimento a uno dei concetti cardine che identifica l'Occidente e i suoi modelli dal punto di vista giuridico e istituzionale, ossia il concetto di *rule of law*, la Cina inizia a prospettare una dedinazione in chiave locale utilizzando il riferimento alle "caratteristiche cinesi". La teoria del socialismo con caratteri cinesi, 中国特色社会主义理论 Zhongguo tese shehui zhuyi lilun, nata con il leader riformatore Deng Xiaoping e considerata una versione sinizzante delle teorie marxiste, è entrata anche nella Costituzione, all'interno del Preambolo. Questa teoria, che la dirigenza cinese attuale sta riempiendo di nuovi contenuti, ha fra i suoi principi fondamentali la peculiarità del processo di sviluppo cinese, che implica la presenza di forme di economia di mercato, il primato del partito e il richiamo al progetto di (ri)costruzione della Cina come Paese forte e moderno, leader sugli scenari mondiali. Cfr. H. Peters, *The Chinese Dream: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a new era*, in *Educational Philosophy and Theory*, 2017, 49, 14, p. 1299-1304.

Marina Timoteo

*Il codice civile cinese: un punto dentro una linea*

**Keywords:** civil code - legal modernization - legal transplants – entanglements - chinese characteristics

\*\*\*

**Marina Timoteo** - Professoressa ordinaria di diritto privato comparato,  
Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Bologna ([marina.timoteo@unibo.it](mailto:marina.timoteo@unibo.it))